

Palermo 5 luglio 2002

Al Presidente della Regione Siciliana

Ai Componenti della Giunta del Governo regionale

Al Segretario Generale della Regione Siciliana

Al Dirigente Generale del Dipartimento al Personale

LORO SEDI

Oggetto: **Diffida dall'adottare provvedimenti restrittivi in danno al personale regionale per le posizioni giuridicamente ed economicamente ormai acquisite ed in via di acquisizione.**

L'assessore regionale al bilancio, Alessandro Pagano, sfruttando lo scontato parere del Giudice Luigi Ribaldo della Corte dei Conti (alcuni mesi prima vi era stato uno scontro proprio per la pretesa – non soddisfatta - della Corte di dovere vistare illegittimamente il contratto) ha preannunciato, platealmente, sulla stampa una misura governativa di annullamento degli aumenti contrattuali previsti dal decreto n°10 del 2 luglio 2001 (contratto di ordinamento professionale scaduto il 31 dicembre 2001). Inoltre il segretario generale della regione siciliana, dott. Gaetano Scaravilli, nei giorni precedenti, inaspettatamente, con la inaccettabile volontà di volere applicare retroattivamente un orientamento giurisprudenziale riferito a situazioni diverse, aveva lasciato intravedere l'adozione di provvedimenti di annullamento dei decreti di nomina del personale riqualficato e di restituzione delle somme corrisposte a titolo di retribuzione esclusivamente in riferimento al personale non dirigenziale.

Appare a questo punto utile evidenziare che il nuovo contratto di ordinamento professionale è scaturito dalla necessità di dotare l'amministrazione di personale riqualficato in figure professionali utili al processo di riforma sancito dalla L.R. n.10 del 2000. Ciò, anche, nel rispetto di autorevoli orientamenti sul disposto DI 29/93: *“Particolarmente interessante è la previsione della possibile adibizione del lavoratore a mansioni di qualifica superiore acquisite non solo a seguito di procedure concorsuali o selettive, ma anche per effetto dello sviluppo professionale. Ciò lascia intendere che nei contratti collettivi potrà prevedersi il passaggio di qualifica senza concorso, come risultato di un percorso di carriera programmato o come evenienza legata alla sussistenza di presupposti particolari.”* (La riforma del Pubblico Impiego di Terracciano, Forlensa e Volpè – II^a edizione 2002).

Mentre a Palermo, quindi, i “soliti noti” di turno fanno a gara per mortificare, quotidianamente, i 13.000 regionali del comparto degli impiegati, la questione a livello nazionale è stata ricomposta proprio dai destinatari dell'ordinanza n° 194. Infatti, la vicenda del Ministero delle Finanze, al di là dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte, è tuttora soggetta al giudizio del TAR del Lazio.

Per quanto ci riguarda direttamente non ci risulta che nessuno né alcun organo dello stato (corte dei conti compresa) abbia impugnato il decreto n°10 nei termini (ormai scaduti) previsti dalla Legge. Inoltre la recente L.R. 2/2002, all'art.19, quarto comma, fa riferimento al nuovo ordinamento professionale del comparto ed il Commissario dello Stato non ha rilevato alcun elemento di illegittimità costituzionale. Tale circostanza ha comportato la normale stabilizzazione dei rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti riclassificati sotto il profilo giuridico ai sensi dell'art. 5 della Legge 10 del 2000. Inoltre è stato definito il percorso formo orientativo di tutto il personale propedeutico al definitivo reinquadramento: nel mese di dicembre 2001 è stata effettuata la procedura di orientamento del personale con relativa verifica del fabbisogno formativo, dal 1° marzo si è proceduto alla graduale attribuzione delle nuove mansioni (affiancamento), nel luglio 2002 partono le attività d'aula relative alla riqualificazione di tutto il personale con moduli formativi (diritto amministrativo, informatica, inglese tecnico) sino a 80 ore. Appare del tutto evidente che al personale riclassificato con i decreti emessi nel novembre scorso dall'assessorato regionale alla presidenza e successivamente riqualificato (con decorrenza economica 1° dicembre 2001) con l'attribuzione, nella quasi totalità dei dipendenti, delle nuove mansioni dal 1° marzo 2002 (già espletate in tanti anni di svolgimento di mansioni superiori), risulta inapplicabile il giudicato costituzionale, anche in presenza del fatto che il dettato della Corte è riferito ad una situazione (quella del Ministero delle Finanze) a regime in cui già, più volte in questi ultimi dieci anni, si sono svolte procedure concorsuali interne, mentre alla Regione Siciliana non vi è stata, dal 1986 ad oggi, alcuna procedura concorsuale interna. In più, l'Assemblea regionale siciliana con una legge del 1999 (n° 8), in occasione del bando di circa 1400 posti per i beni culturali, ha ridotto, invocando il principio di autonomia in materia di personale, dal 15% (come prevede la Legge nazionale 150 del 1980) al 5% la riserva nei pubblici concorsi regionali per il personale interno. La domanda sorge spontanea: il principio di autonomia vale soltanto per penalizzare il personale? Ancora, i principi espressi dalla Corte a tutela dei concorrenti esterni, non trovano alcuna applicabilità nel caso siciliano in quanto proprio la Legge 10, al fine di razionalizzare le risorse umane disponibili ed **al fine di ridurre drasticamente il numero dei dipendenti in servizio** ha bloccato le assunzioni di personale per quasi 4 anni (sino al 2003) ed ha, proprio per snellire l'apparato nell'ambito della ristrutturazione aziendale che stabilisce una nuova missione di programmazione di coordinamento e di vigilanza e non più di erogazione di servizi (quindi con una inferiore necessità di personale in servizio nelle fasce A e B), creato le condizioni affinché almeno un terzo del personale potesse andare in quiescenza anticipatamente.

Pertanto, ogni eventuale arbitraria applicazione "retroattiva" della sentenza della Corte appare oltre che fuori luogo politicamente per il diverso contesto cui si riferisce, anche viziata, a parere della scrivente, da nullità insanabile. In proposito si richiamano le recenti sentenze emesse dal tribunale di Palermo – sez lavoro – nelle quali pur rigettando il ricorso dei dipendenti per l'immediata assegnazione delle nuove mansioni non ricorrendo a loro giudizio il presupposto del periculum in mora (danno irreparabile non presente a causa della corresponsione degli aumenti stabiliti contrattualmente), i giudici riconoscono ai ricorrenti il diritto al risarcimento per equivalente per il danno biologico provocato dalla mancata applicazione del contratto di lavoro.

Inoltre, a livello nazionale, in data 3 giugno 2002, è stato firmato un protocollo d'intesa con i sindacati in cui l'amministrazione finanziaria (cui era diretto nel caso specifico la "censura" della corte costituzionale), al fine di non dare applicazione retroattiva ai principi della corte per le procedure di riclassificazione e riqualificazione già espletate o già indette ed in corso di espletamento si impegna a trovare una soluzione attraverso provvedimenti, anche legislativi, per risolvere positivamente la questione nonché eventuali ulteriori tavoli negoziali finalizzati ad individuare soluzioni che, utilizzando gli strumenti

previsti dall'ordinamento ed in particolare quelli pattizi di diritto comune, consentano di salvaguardare le posizioni acquisite o in corso di acquisizione dal personale.

E' evidente che l'eventuale adozione dei provvedimenti restrittivi prospettati dall'assessore al bilancio configurerebbe un comportamento illecito da parte dell'Amministrazione, con il rischio reale di refluenze negative sul regolare funzionamento degli uffici in violazione dell'art. 97 della Costituzione, in danno all'avviato processo di riforma della P.A.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

si invitano le Autorità in indirizzo a considerare il differente ambito cui è riferita la sentenza della Corte e, nel contempo, con la presente, si invia formale diffida dall'adottare provvedimenti restrittivi in danno al personale interessato per le posizioni giuridicamente ed economicamente ormai acquisite ed in corso di acquisizione.

L'AZIONE DEL COBAS/CODIR DIPENDENTI PUBBLICI REGIONALI PROSEGUE, DUNQUE, PER TUTELARE IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONALITA' ACQUISITE ED IL GIUSTO INQUADRAMENTO DI TUTTI I DIPENDENTI REGIONALI CHE, DA QUASI VENTI ANNI, SONO LASCIATI IN VECCHIE E SUPERATE POSIZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE NON CORRISPONDENTI ASSOLUTAMENTE AL LAVORO SVOLTO.

Pertanto chiediamo il mantenimento della posizione giuridica ed economica acquisita con le procedure di riclassificazione e riqualificazione (decreto n°10); l'immediata definizione e completamento dei passaggi entro e tra le aree previsti dal CCRL; la definizione dell'accordo per l'individuazione dei nuovi profili e del nuovo ordinamento del personale (mansionario), in applicazione della Legge n° 10 del 2000; la definizione di quanto stabilito dall'articolo 7, 8 e 9 del contratto (area delle posizioni organizzative); l'immediata convocazione dei tavoli per il contratto di lavoro giuridico, economico e dell'ordinamento professionale scaduto da più di sette mesi.

I segretari generali
Dario Matranga – Marcello Minio